

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1876

cano gli atti giudiziari ed amministrativi non tirano più di 300 o 400 copie; ed in altre, anche meno.

Invece colla legge attuale si provvede largamente alla pubblicità, non solo con l'affissione all'albo pretorio, ma col terzo comma dell'articolo 2 del progetto di legge, nel quale è detto che a ciascuno dei giornali politici che si pubblicano nel capoluogo della provincia (ed io so già che su questo proposito mi si vuole proporre un emendamento, che in anticipazione dichiaro di accettare) sarà mandata una copia del Supplemento. Tutti i giornali della provincia avendo interesse a riprodurre gli annunci giudiziari che sono pubblicati nel Supplemento, assicurano ad essi una pubblicità di gran lunga maggiore di quella che hanno col sistema attuale.

COLOMBINI. Io veglio soltanto fare una dichiarazione.

Io aveva proposto il mio emendamento in uno scopo esclusivamente finanziario, quello cioè di ottenere una economia. Il sistema che io metteva innanzi col mio emendamento, non era un sistema nè nuovo, nè sconveniente; era il sistema del Codice di procedura del 1859 ed il sistema del Codice di procedura del 1864. Non si fu che nel Codice di procedura del 1866 che si venne nel concetto che fu guida alla Commissione.

Ad ogni modo però, dal punto che il mio emendamento non aveva che uno scopo economico e finanziario, e dacchè l'onorevole ministro dell'interno ha dichiarato che dal lato finanziario egli non ha nulla a temere dall'applicazione di questa legge, io ritiro il mio emendamento.

TEGAS. Io invece insisto nel mio emendamento, il quale ebbe l'appoggio, e ne lo ringrazio, dell'onorevole Fossa, che ne comprese interamente la portata.

Il mio emendamento veramente è in modestissimi limiti; non meritava l'opposizione del relatore, nè dell'onorevole ministro; poichè lo scopo che si vuol raggiungere è comune, cioè si vuol ottenere la maggiore pubblicità possibile senza spesa eccessiva. Ora, le osservazioni che l'onorevole relatore faceva contro questa soppressione, porterebbero a tale conseguenza, che cioè sarebbe necessario rendere quotidiano dappertutto questo supplemento al foglio periodico; imperocchè se fosse vero che si presentano così sovente casi in cui sia necessario portare alla cognizione del pubblico atti nello spazio minore di due giorni, certamente il minimo, che si è messo nella legge, non sarebbe sufficiente per alcuna provincia; ma siccome io ritengo che questo caso non si avvera così facilmente, siccome poi ritengo che l'esperienza sia quella che debba più di

ogni altra cosa consigliarci, ed all'oggetto di non mettere nella legge delle prescrizioni, le quali poi nella pratica non si possono eseguire e rimangono lettera morta, così, togliendo dall'alinea quelle sole parole che io aveva indicate, cioè l'obbligo di pubblicare un supplemento quotidiano nei luoghi ove ora vi è un giornale quotidiano, in credo che lo scopo sarebbe ugualmente raggiunto. Poichè, o veramente sarà riconosciuta la necessità in quei luoghi di un supplemento quotidiano, ed allora questo si farà; oppure si riconoscerà che questa necessità non esiste, che bastano due o tre volte la settimana, ed allora non si farà questa inutile pubblicazione di un supplemento, che non si avrebbe neppure la materia per riempire.

Ecco lo scopo della mozione, e prego l'onorevole presidente a metterla ai voti.

FUSCO, *relatore*. Io devo una brevissima risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Nanni. Egli dice: dal momento che in questa legge non si parla più per nulla del *Foglio periodico*, che deve supplire il *Bollettino delle prefetture*; dal momento che in questa legge non se ne determinano le funzioni; dal momento che nessun nesso vi è tra il foglio per gli annunci e quello per gli atti amministrativi, io non so perchè vogliate ostinarvi, in questa medesima legge, a voler nonpertanto dar vita e vigore al *Foglio periodico* che deve supplire il bollettino delle prefetture.

Ma, onorevole Nanni, io credo di ravvisare in queste osservazioni qualche cosa di non molto armonico, poichè appunto perchè noi ce ne occupiamo, e vogliamo dare consistenza all'istituzione, ella dovrebbe trovare scritto in questo progetto qualche cosa che la riguarda. E noi ce ne occupiamo tanto, che ella, col suo emendamento, tenderebbe a non farcene occupare. Dunque non è esatto che la presente legge non provveda a sistemare il bollettino, non provveda a precisarne gli uffici.

Del resto, per convincersi che la legge se ne occupa, basta leggere la prima parte dell'articolo 1, dove si dice che le inserzioni si potranno fare per ogni provincia del regno in un supplemento al *Foglio periodico*, che a cura della prefettura verrà pubblicato esclusivamente per gli atti amministrativi, e per gli annunci legali, amministrativi e giudiziari.

Quando si parla del supplemento per i soli annunci è evidente che al foglio periodico resta riservata la materia degli atti amministrativi, in consonanza con tutti i precedenti, e segnatamente del regolamento dell'8 luglio 1865 e delle circolari mi-